

REGOLAMENTO D'USO MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO "COLTELLO ARTIGIANO - SARDEGNA"

Art. 1 Definizioni

CCIAA: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

Disciplinare produttivo: documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto "Coltello tradizionale di Sardegna" allegato con il numero 2 al presente Regolamento;

Coltello tradizionale di Sardegna: opera che risponde alle caratteristiche definite nel Disciplinare produttivo

Licenza d'uso del Marchio: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del Marchio al Soggetto interessato;

Licenziatario: soggetto che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio;

Marchio: il Marchio Collettivo Geografico, costituito dalla dicitura "Coltello artigiano" e dalla immagine grafica (SARDEGNA) di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento;

RAS: Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Turismo Artigianato e Commercio ovvero organismo all'uopo delegato;

Soggetto interessato: soggetto singolo o associato, operante nel territorio della regione Sardegna nel comparto della coltelleria tradizionale, iscritto all'Albo delle imprese Artigiane, e interessato alla concessione del Marchio;

Organismo di Controllo (ODC): organo interno alla RAS oppure soggetto terzo e indipendente adeguato alla norma UNI EN 45011 incaricato dalla RAS di effettuare i controlli sulla conformità del prodotto del Licenziatario alle condizioni stabilite nel presente Regolamento;

Piano dei controlli: descrizione delle attività e delle disposizioni relative all'esecuzione dei controlli;

Rapporto di Conformità: documento mediante il quale l'ODC dichiara che, sulla base dei controlli effettuati, il prodotto del Licenziatario è o non è conforme al presente Regolamento.

Art. 2 – Finalità del Marchio e oggetto del Regolamento d'uso del Marchio

La RAS ha istituito il Marchio con le seguenti finalità:

- a) assicurare le caratteristiche della tradizione artigianale della Regione Sardegna nel comparto della coltelleria tradizionale;
- b) informare il pubblico sulle caratteristiche di tale tradizione;
- c) promuovere e sostenere la sua diffusione.

Il presente Regolamento d'uso definisce le condizioni e le modalità per la richiesta, la concessione e l'utilizzo del Marchio.

Art. 3 - Condizioni generali e requisiti richiesti

Possono far richiesta d'uso del Marchio i Soggetti interessati che ne condividano gli scopi e che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente Regolamento.

I Soggetti interessati per ottenere la Licenza d'uso del Marchio dovranno in particolare attestare lo svolgimento attuale dell'attività di produzione del coltello tradizionale e

l'osservanza delle disposizioni contenute nel Disciplinare produttivo allegato al presente Regolamento.

Essi dovranno, inoltre, dimostrare:

- a) l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della normativa vigente;
- b) lo svolgimento di attività continuativa con mansioni pertinenti allo specifico comparto della coltelleria tradizionale per almeno tre anni come titolare d'impresa oppure come lavoratore dipendente o socio coadiuvante presso una azienda operante nel medesimo comparto. Il conseguimento del diploma di Istituto Statale d'Arte o di altra specializzazione almeno biennale, riconosciuta dall'Amministrazione pubblica e con indirizzo nello specifico comparto della coltelleria tradizionale, costituisce requisito parificato alla comprovata esperienza triennale come sopra descritta.

Art. 4 - Modalità di richiesta e concessione della licenza d'uso del Marchio

Il Soggetto interessato che intenda ottenere la licenza d'uso del marchio deve presentare alla RAS, per il tramite dello sportello di una delle CCIAA della Sardegna, apposita richiesta (Richiesta di Licenza d'uso del Marchio) completa della seguente documentazione:

- a) Dati anagrafici e aziendali;
- b) Indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell'azienda;
- c) Dichiarazione di libero esercizio dei diritti;
- d) Dichiarazione di impegno ad osservare il presente Regolamento;
- e) Dichiarazione di impegno di assoggettamento ai controlli.

La RAS decide in merito alla concessione del Marchio solo previa istruttoria della Commissione di valutazione di cui all'art. 5 e dopo aver preso visione del verbale da questa trasmesso.

Della decisione assunta la RAS provvede a dare comunicazione al Soggetto interessato.

La comunicazione, in caso di reiezione della richiesta, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Il Soggetto interessato, nel caso in cui non accetti la reiezione della richiesta, potrà ricorrere secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 5 – Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione ha il compito di esprimere una valutazione tecnica in merito alla Concessione della licenza d'uso del Marchio al Soggetto interessato e di proporre le sanzioni al Licenziatario che abbia assunto comportamenti in violazione del presente Regolamento.

La Commissione è composta da 5 a 7 membri nominati dalla RAS tra funzionari della stessa, rappresentanti delle Amministrazioni locali e tecnici ed esperti di fama riconosciuta nel settore artigianale che abbiano maturato una particolare esperienza relativamente agli aspetti tecnici, storici, culturali, promozionali e turistici collegati alle produzioni del territorio e alla sua tradizione artigianale. Alle riunioni della Commissione partecipa senza diritto di voto un rappresentante delle Associazioni di categoria territoriali nominato dalla RAS in accordo con le stesse.

All'atto della nomina dei componenti la Commissione, la RAS provvede anche a nominarne il Presidente.

La Commissione, una volta ricevuta la documentazione presentata, provvede a:

- verificarne la completezza e la congruità;

- verificare l'esistenza o sussistenza dei requisiti indicati all'art. 3 avvalendosi dei controlli dell'ODC;
- formulare un verbale definitivo da trasmettere alla RAS circa l'ammissibilità o meno del Soggetto interessato.

Nel corso dell'istruttoria la Commissione di valutazione ha facoltà di richiedere al Soggetto interessato chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed eventualmente un'integrazione della stessa.

La Commissione delibera entro 60 giorni dall'arrivo della documentazione del Soggetto interessato o della documentazione relativa al comportamento del Licenziatario in violazione del presente Regolamento, presente almeno la metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La valutazione viene espressa in un verbale firmato dal Presidente della Commissione. Tale verbale andrà trasmesso alla RAS non oltre il termine di 15 giorni dalla conclusione dei lavori di valutazione.

La RAS potrà affidare alla Commissione anche compiti di carattere consultivo su temi che abbiano pertinenza con l'attività di valorizzazione della tradizione artigianale del territorio.

Art. 6 - Modalità di espletamento dei controlli

La RAS si riserva di verificare, anche successivamente alla concessione della Licenza d'uso del Marchio, la rispondenza dell'attività del Licenziatario alle condizioni stabilite nel presente Regolamento mediante opportuni controlli sistematici o a campione effettuati dall'ODC.

I controlli sono svolti sulla base di un Piano dei controlli predisposto dall'ODC, il quale potrà avvalersi di altri soggetti terzi ed indipendenti a ciò espressamente autorizzati dalla RAS e, ove necessario, di laboratori accreditati per le prove sui prodotti.

Il numero e la frequenza delle verifiche disposte dall'ODC possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dalla RAS.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati nel Rapporto di conformità, che dovrà essere inoltrato da parte dell'ODC alla RAS.

L'ODC potrà richiedere all'Soggetto interessato azioni correttive nonché eseguire ulteriori prove o ispezioni entro un tempo indicato. In questo caso, le spese relative alle ulteriori prove o ispezioni dovranno essere poste a carico del Soggetto interessato.

Art. 7 – Quota contributiva a carico dei Licenziatari

Ogni Licenziatario è tenuto al versamento di un contributo per l'uso del Marchio, definito, di regola ogni anno, dalla RAS, tenuto conto dei costi sopportati da quest'ultima per l'attività di gestione del Marchio .

Art. 8 - Licenza d'uso del Marchio

Il Marchio è di proprietà della RAS, che ne concede l'uso ai Soggetti interessati alle condizioni previste dal presente Regolamento e ne sorveglia il corretto uso avvalendosi di un ODC.

Il documento di concessione dell'uso del marchio è la Licenza d'uso del marchio.

La Licenza d'uso del Marchio contiene i dati anagrafici del Licenziatario, il numero identificativo dello stesso, la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché le condizioni alle quali l'uso del Marchio viene concesso.

Il Licenziatario viene iscritto in uno speciale Elenco dei Licenziatari del Marchio tenuto presso la RAS e diffuso su Internet (www.regione.sardegna.it). Tale Elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

La licenza d'uso del Marchio e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Art. 9 - Durata e rinnovo della licenza d'uso del Marchio

La durata di validità della Licenza d'uso del marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata se la RAS non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente Regolamento oppure se il Licenziatario non provvede a inoltrare comunicazione di recesso.

Art. 10 - Diritti e doveri del Licenziatario

Con la Licenza d'uso del Marchio il Licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del Marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento e assume in particolare i seguenti obblighi:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel Disciplinare di produzione;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'ODC, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'ODC;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della Licenza d'uso del Marchio;
- e) utilizzare il Marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la licenza d'uso e in particolare per il prodotto o i prodotti per i quali è stata rilasciata la Licenza d'uso e alle condizioni ivi indicate;
- f) utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- g) utilizzare il Marchio esclusivamente sul prodotto, sull'etichetta che accompagna il prodotto, sulla sua confezione, nonché sulla carta intestata, le insegne, le vetrofanie, il materiale promozionale o pubblicitario e le pubblicazioni pertinenti;
- h) utilizzare eventuali altri segni, scritte o informazioni in modo da non ingenerare confusione con il Marchio o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio;
- j) non utilizzare il Marchio se la Licenza d'uso del Marchio è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- k) non partecipare ad altri organismi le cui finalità o attività siano incompatibili con quelle del Marchio;
- l) non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con il Marchio;
- m) cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla promozione e valorizzazione del Marchio.

Art. 11 - Modifiche al Disciplinare produttivo

I Licenziatari, singolarmente o collettivamente, nonché tramite le loro organizzazioni di rappresentanza, possono richiedere alla RAS modifiche del Disciplinare produttivo purché

queste non stravolgano il carattere artigianale del prodotto o la tradizione alla quale esso si richiama. La RAS, riconoscendo la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, potrà al riguardo provvedere direttamente o avvalendosi di esperti della materia.

Le modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate a tutti i Licenziatari, comunque entro un mese dalla loro approvazione. Nella comunicazione dovrà essere contenuto l'invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.

La RAS si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sulla conformità del prodotto dei Licenziatari ai requisiti del nuovo Disciplinare produttivo.

È facoltà del Licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla Licenza d'uso.

Art. 12 - Non conformità e sanzioni

Le non conformità possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano né l'immagine del Marchio né la caratterizzazione della tradizione artigianale del territorio che il Marchio intende tutelare;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del Marchio e/o la caratterizzazione della tradizione artigianale del territorio che il Marchio intende tutelare.

A fronte delle non conformità sopra descritte la RAS può applicare, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai Licenziatari responsabili: il verbale di ammonizione, la sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca.

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai Licenziatari interessati con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'Elenco dei Licenziatari.

Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura della RAS e a spese del Licenziatario, del relativo provvedimento su di un quotidiano e/o rivista specializzata.

Art. 13 - Verbale di ammonizione

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.

Art. 14 - Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità gravi o della reiterazione per almeno tre volte di non conformità lievi. Essa varia da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento della RAS.

Art. 15 - Sospensione

La sospensione, con o senza sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;

- il Licenziatario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo precedente;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità grave riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla RAS al Licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando la RAS abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del Licenziatario.

In questo caso, la RAS, preso atto della richiesta del Licenziatario, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'Elenco dei Licenziatari.

Art. 16 - Revoca

La revoca, con o senza sanzione pecuniaria, viene applicata a fronte di una non conformità grave. Essa è comunque disposta nei seguenti casi:

- reiterazione di una non conformità grave;
- fallimento o cessazione dell'attività del Licenziatario;
- utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alle prescrizioni di cui all'art. 10, lettere e), i), j), k), l), m);
- mancato versamento delle somme dovute alla RAS e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate;
- mancata esecuzione delle deliberazioni della RAS, salvo quanto previsto all'art. precedente.

La revoca comporta la cancellazione dall'Elenco dei Licenziatari.

Art. 17 - Recesso

Il Licenziatario, prima della scadenza della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare alla Licenza d'uso del Marchio. A tal fine deve inviare alla RAS una esplicita comunicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 18 - Effetti del recesso e della revoca

Nel caso di recesso o di revoca, al Licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato Licenziatario del Marchio.

Il recedente ed il revocato sono altresì responsabili verso la RAS e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte in loro nome e per loro conto dalla RAS sino alla data in cui essi sono stati Licenziatari del marchio.

A seguito del recesso o della revoca, il Licenziatario viene cancellato dall'Elenco dei Licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio.

Art. 19 - Ricorsi

Avverso le decisioni assunte è ammesso presentare ricorso alla RAS entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della decisione. L'esito del ricorso sarà comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Tutte le controversie relative all'interpretazione e/o l'applicazione del presente Regolamento saranno deferite alla Camera di Conciliazione della CCIAA competente per territorio e risolte secondo il vigente Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Nel caso in cui la CCIAA non abbia ancora avviato le attività della camera di conciliazione ed arbitrato le controversie saranno deferite ad una camera di conciliazione a scelta tra quelle attive in Sardegna, e risolte secondo il vigente Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. In caso di mancata conciliazione, le controversie saranno risolte mediante arbitrato di equità, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale da un Arbitro da nominarsi secondo il relativo vigente Regolamento che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Art. 20 - Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto interessato ed il Licenziatario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto interessato o del Licenziatario medesimi.

La RAS e l'ODC sono vincolati al segreto professionale.